



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 85 del 12 marzo 2020.

“Emergenza da Covid-19 - Impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani - Schema Protocollo d’Intesa – Approvazione”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni, afferente l’istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 8 aprile 1988, n. 109 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, afferente il riordino della disciplina in materia



sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modifiche e integrazioni, afferente norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;

VISTO il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e successive modifiche e integrazioni, afferente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università;

VISTA la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, afferente norme per il riordino del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 70, concernente “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 329 del 14 settembre 2018: “Riorganizzazione della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 n. 70 – Approvazione”;

VISTO il decreto dell'Assessore regionale per la salute del 11 gennaio 2019, n. 22: “Adeguamento della rete ospedaliera al D.M. 2 aprile 2015, N. 70”;

VISTO il decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, afferente disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 84 del 12 marzo 2020: “Attivazione dei *Covid Hospital* nelle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Siciliana”;

VISTA la nota protocollo n. 14367 del 11 marzo 2020 e relativi atti acclusi,



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

con la quale l'Assessore regionale per la salute trasmette, per l'approvazione della Giunta regionale, lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo;

CONSIDERATO che lo stesso Assessore regionale per la salute, nel richiamare la propria nota prot. n. 14367/2020, nonché le norme vigenti in materia di strutture private accreditate del Servizio sanitario regionale e di mobilità del personale tra pubblico e privato, rappresenta: che lo stato di grave emergenza causato dalla diffusione del COVID-19 ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, rendendo problematico il mantenimento delle prestazioni sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza; che il Ministero della Salute, con nota prot. 2627 del 1 marzo 2020, ha chiesto alle Regioni di procedere a un significativo e cospicuo incremento della disponibilità dei posti letto in terapia intensiva, nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, la cui realizzazione impone un decisivo incremento delle risorse sanitarie da assegnare; che, con la predetta nota prot. n. 2624/2020, il Ministero della Salute ha espressamente chiarito che *"l'utilizzo delle strutture di diritto privato accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture di diritto pubblico mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non infetti da COVID-19"*; che le strutture private accreditate e a contratto aderenti ad alcune associazioni di categoria hanno dato la loro disponibilità per mettere a disposizione, in relazione alle possibilità di ciascuno erogatore, proprio personale sanitario, che potrà prestare la propria opera presso le strutture



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

pubbliche che verranno specificatamente individuate dal Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19; che, in particolare, le strutture aderenti ad AIOP Sicilia hanno dato la propria disponibilità a mettere a disposizione alcuni posti letto, in base alle specialità autorizzate e accreditate con il Servizio sanitario regionale e, ove presenti, i posti letto di terapia intensiva, di terapia sub intensiva e di unità di terapia intensiva cardiocircolatoria, con lo scopo di alleggerire la pressione sugli ospedali, che allo stato risultano sovraccaricati per via dell'emergenza da Covid-19; che si rende necessario, pertanto, per l'impiego di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, provvedere all'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa, da stipularsi tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, con l'estensione anche alla "Fondazione G. Giglio" di Cefalù;

RITENUTO di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, accluso alla nota dell'Assessore regionale per per la salute prot. n. 14367 del 11 marzo 2020, con l'estensione anche alla "Fondazione G. Giglio" di Cefalù, e di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute alla relativa sottoscrizione;

SU proposta dell'Assessore regionale per la salute,

**DELIBERA**



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per quanto esposto in preambolo, di approvare lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri la Ferla – Fatebenefratelli" di Palermo, con l'estensione anche alla "Fondazione G. Giglio" di Cefalù, e di autorizzare il Dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica dell'Assessorato regionale della salute alla relativa sottoscrizione, in conformità alla nota prot. n. 14367 del 11 marzo 2020 dell'Assessore regionale per la salute e relativi atti acclusi, costituenti allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

GV/

MILAZZO

MUSUMECI

REPUBBLICA ITALIANA  
**Regione Siciliana**



**ASSESSORATO DELLA SALUTE**  
L'Assessore

PRÉSIDENZA REGIONE SICILIANA Segreteria della Giunta Regionale
12 MAR. 2020
PROT. N. .... 900 .....

Prot. n. 14364/2020

Palermo, 11.3.2020

**PRESIDENZA DELLA REGIONE**

-Segreteria di Giunta

-Ufficio di Gabinetto

**SEDE**

**Oggetto: Proposta in Giunta per l'approvazione, con conseguente autorizzazione alla sottoscrizione, dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana, A.I.O.P. Sicilia, A.R.I.S., IRCCS "ISMETT" e Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo, per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19.**

Si trasmette, per l'inserimento in via di urgenza all'ordine del giorno della Giunta di Governo, la presente proposta di deliberazione e l'allegato schema convenzionale, inerenti l'autorizzazione al Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana a sottoscrivere idoneo Protocollo d'intesa con le associazioni di categoria, per l'impiego di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19.

1.- Come è noto, la l.r. n. 39/1988 e ss.mm.ii. qualifica le strutture private accreditate come parte integrante del S.S.R. Ulteriormente, la l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii. fissa, agli artt. 2, 7 e 25, il principio della pari dignità tra le strutture sanitarie di diritto pubblico e quelle di diritto privato accreditate del SSR, attraverso le quali, unitamente agli ospedali pubblici, vengono assicurati i LEA alla cittadinanza.

12/3/2020  
4

Alla stessa stregua, non pare un fuor di luogo richiamare il testo dell'art. 23-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che, seppure con riferimento al personale delle PP.AA., agevola, in un'ottica di leale collaborazione, la mobilità tra pubblico e privato.

Ed ancora, l'art. 12 del D.L. n. 35/2019 e ss.mm.ii. consente agli Enti del S.S.N. di procedere, sino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale di medici specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica o al penultimo, qualora quest'ultimo abbia durata quinquennale, laddove inseriti nelle graduatorie di concorso a tempo indeterminato.

2.- Premesso quanto sopra, è ben noto lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19, che ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, rendendo problematico il mantenimento delle prestazioni sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza medesima.

Nel descritto contesto, con nota prot n. 2627 dell'1 marzo 2020, il Ministero della Salute ha chiesto alle Regioni italiane di procedere a un significativo e cospicuo incremento della disponibilità dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e malattie infettive e la cui attuazione impone un deciso incremento delle risorse sanitarie da assegnare.

Con la medesima comunicazione, il Ministero della Salute ha espressamente chiarito che *“l'utilizzo delle strutture di diritto privato accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture di diritto pubblico mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non infetti da COVID19”*.

A tal fine, risulta che le strutture private accreditate ed a contratto aderenti ad alcune associazioni di categoria hanno dato la loro disponibilità per mettere a disposizione, in relazione alle possibilità di ciascun erogatore, proprio personale sanitario, che potrà prestare la propria opera presso le strutture pubbliche che verranno specificamente individuate dal Dipartimento per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute, per fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

Più in particolare, le strutture aderenti ad AIOP Sicilia hanno dato la propria disponibilità a mettere a disposizione alcuni posti letto, in base alle specialità autorizzate e accreditate con il S.S.R. e, ove presenti, i p.l. di T.I. (Terapia Intensiva), T.S.I. (Terapia Sub Intensiva) e UTIC (Unità Terapia Intensiva Cardiocircolatoria), con il precipuo obiettivo di

decongestionare gli ospedali, che - si ribadisce - risultano allo stato sovraccaricati per via dell'emergenza da Covid-19.

Conseguentemente, è necessario procedere con l'approvazione dell'allegato schema di Protocollo d'intesa (che costituisce parte integrante della presente proposta) tra Regione Siciliana e operatori privati accreditati (AIOP Sicilia, ARIS, IRCCS, ISMETT e Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo), per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani, al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19.

3.- Per quel che concerne il contenuto specifico delle attività conseguenziali da compiere, si rinvia agli specifici accordi convenzionali attuativi che le singole Aziende (sanitarie, ospedaliere etc.) del S.S.R. dovranno sottoscrivere con le strutture private resesi disponibili a fornire il personale.

In questa sede, si ritiene opportuno precisare che detto personale presterà la propria attività presso le strutture pubbliche individuate per il periodo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione del protocollo d'intesa, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

Occorre altresì distinguere le modalità concrete di impiego del suddetto personale, a seconda che i rapporti originari intrattenuti tra le strutture private e i lavoratori siano impostati sotto forma di contratti per lo svolgimento di attività c.d. "libero-professionale" ovvero di contratti di lavoro subordinato *stricto sensu* intesi.

Nel caso, infatti, dei contratti di attività libero-professionale, l'Azienda del S.S.R. interessata potrà retribuire in via diretta l'unità lavorativa messa a disposizione, per il periodo per il quale la stessa è stata impiegata. Nel caso dei contratti di lavoro subordinato, invece, si procederà secondo un meccanismo di rimborso da parte dell'Azienda sanitaria pubblica della retribuzione spettante al lavoratore, che tuttavia verrà anticipata e regolarmente corrisposta allo stesso dalla struttura privata datrice di lavoro.

Infine, le strutture private accreditate dovranno impegnarsi a rimuovere espressamente, sia pur temporaneamente, ogni potenziale ragione di incompatibilità derivante dalla presenza, nei contratti di lavoro intrattenuti con il proprio personale, di clausole di c.d. "esclusività" nell'effettuazione della prestazione lavorativa.


Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede che la Giunta di Governo voglia approvare l'allegato schema di Protocollo d'intesa e per l'effetto autorizzare il Dirigente Generale del Dipartimento della Pianificazione Strategica alla relativa sottoscrizione.

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)



L'ASSESSORE  
(Avv. Ruggero Rizzo)



The image shows a handwritten signature of Ruggero Rizzo in black ink, which overlaps a circular official stamp. The stamp contains the text 'REGIONE SICILIANA' around the perimeter and 'L'ASSESSORE' in the center. The signature is written in a cursive style.

**Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e A.I.O.P. Sicilia, IRCCS ISMETT e Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo per l'impiego straordinario di personale sanitario presso ospedali pubblici siciliani al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19.**

L'Assessorato della Salute della Regione Siciliana - Dipartimento della Pianificazione Strategica, c.f. 80012000826/P. Iva 02711070827, in persona del Dirigente Generale *pro-tempore*, Ing. Mario La Rocca, autorizzato alla sottoscrizione del presente schema di Protocollo d'Intesa giusta deliberazione della Giunta di Governo n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

- da una parte -

e

**-A.R.I.S. - Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari**, c.f. 80200730580/P. Iva 05151661005, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Avv. Salvatore Vecchio, c.f. VCCSVT63P27E532Z, con sede legale in (93100) Caltanissetta, Ctr. Bagno, presso Associazione Casa Famiglia Rosetta;

**-A.I.O.P. - Associazione Italiana Ospedalità Privata, Sede Regione Sicilia**, c.f. 97008350833, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, Dott. Marco Ferlazzo, c.f. FRLMRC59A04F158N, con sede legale in (93100) Caltanissetta, Ctr. Bagno, presso Associazione Casa Famiglia Rosetta;

**-IRCCS ISMETT s.r.l.**, P. Iva 04544550827, con sede legale in (901233) Palermo, Discesa dei Giudici n. 4, e sede operativa in (90127) Palermo, Via Tricomi n. 5, in persona dei legali rappresentanti *pro-tempore*, Dott. Camillo Ricordi, Presidente del Consiglio di Amministrazione, c.f. RCRCLL57D01Z405B, e Dott. Angelo Luca, Direttore dell'Istituto, c.f. LCUNGL59A31G273I;

**-Ospedale "Buccheri La Ferla - Fatebenefratelli" di Palermo**, c.f. 00443370580 – P. Iva 00894591007, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, \_\_\_\_\_, con sede legale in (90123) Palermo, Via Messina Marine 197 .

- dall'altra parte -

\* \* \* \* \*

VISTA la l.r. n. 39/1988 e ss.mm.ii., che qualifica le strutture private accreditate come parte integrante del S.S.R.

VISTA la l.r. n. 5/2009 e ss.mm.ii., e segnatamente gli artt. 2, 7 e 25, che fissa il principio della pari dignità tra le strutture sanitarie di diritto pubblico e quelle di diritto privato accreditate del S.S.R., attraverso le quali, unitamente agli ospedali pubblici, vengono assicurati i LEA alla cittadinanza;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 23-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. che, seppure con riferimento al personale delle PP.AA., agevola la mobilità tra pubblico e privato in un'ottica di leale collaborazione;

VISTO lo stato di grave emergenza determinato dalla diffusione del COVID-19 che ha determinato un aggravio di richieste assistenziali a carico delle strutture pubbliche e degli operatori sanitari che vi operano, in particolare in ambito infettivologico e rianimatorio, rendendo così problematico il mantenimento prestazioni sanitarie essenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19.

***concordano e stabiliscono***  
***quanto segue***

**Art. 1**

1. Le Associazioni di categoria e le strutture private accreditate firmatari del presente Protocollo prestano il proprio pieno consenso, in relazione alle possibilità di ciascun Erogatore, a mettere a disposizione delle Aziende e degli Enti del S.S.R. della Regione Siciliana il proprio personale sanitario, che potrà prestare la propria opera presso strutture pubbliche per concorrere all'erogazione di prestazioni sanitarie presso gli Ospedali (Aziende ospedaliere e Presidi Ospedalieri delle Aziende Sanitarie Provinciali), che verranno individuati dal Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e comunque non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, rinnovabili in caso di ulteriore necessità.

**Art. 2**

1. Gli Erogatori privati accreditati di cui all'art. 1 dovranno sottoscrivere con le Aziende del S.S.R. specifici accordi convenzionali attuativi volti a disciplinare eventuali ulteriori aspetti di dettaglio, nel rispetto dei principi contenuti nel presente Protocollo.

2. Permane in capo all'Azienda del S.S.R. l'obbligo di rimborsare le ore lavorate nel caso in cui il rapporto intrattenuto, tra operatore privato accreditato e personale sanitario, sia un rapporto di dipendenza. Ove il rapporto tra operatore e proprio personale sanitario fosse di tipo libero professionale con esclusiva, l'ospedale che utilizza il personale sanitario avrà l'obbligo di remunerare direttamente il professionista, a fronte di presentazione fattura, per le ore/giornate lavorate, di cui dovrà inviare copia, per conoscenza, all'Ente erogatore privato accreditato.

3. Ulteriormente:

a) ogni aspetto conseguente e correlato alla firma del presente Protocollo sarà regolato, in conformità al medesimo, direttamente tra struttura privata accreditata e Azienda;

b) i rapporti con il personale individuato dalle strutture private accreditate per prestare la propria opera presso gli Ospedali del S.S.R. continueranno ad essere intrattenuti e regolati dagli accordi contrattuali attualmente in essere tra gli operatori privati accreditati e il proprio personale;

c) le strutture private accreditate continueranno a provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali connessi e/o correlati al rapporto di lavoro con il proprio personale;

d) le strutture ospedaliere pubbliche dovranno assicurare la massima collaborazione al fine di consentire agli operatori privati accreditati di provvedere a tutte le comunicazioni agli Enti competenti previste dalla normativa *ratione temporis* applicabile (es. INAIL, INPS, etc.);

e) il personale individuato per l'erogazione di prestazioni di cui al presente Protocollo opererà in conformità alle indicazioni della Direzione Sanitaria dell'Ospedale, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari applicabili;

f) la supervisione al processo di esecuzione delle prestazioni e dell'attività necessaria sarà garantita, per gli aspetti organizzativi, procedurali e tecnico-scientifici, dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e dal Direttore della Unità Operativa dell'Ospedale;

g) l'Ospedale garantirà al personale in questione la copertura assicurativa per la responsabilità civile nell'ambito dell'attività professionale svolta presso l'Ospedale;

h) la sorveglianza sanitaria, con esplicito riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., verrà svolta dagli operatori privati accreditati per il proprio personale, mentre la competenza igienico-organizzativa nonché la vigilanza e il rispetto delle

normative in materia di sicurezza verranno svolte dall'Ospedale sotto la responsabilità di quest'ultimo, essendo l'attività prestata presso gli ambienti di lavoro dell'Ospedale;

i) gli operatori privati accreditati garantiscono che il personale che sarà inviato presso l'Ospedale sia formato ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in merito ai rischi specifici propri dell'attività prestata, con specifico riguardo alla formazione come dettagliato nell'Accordo C.S.R. del 21 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

l) l'Ospedale fornirà al personale, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., informazioni sulle procedure inerenti le attività a rischio biologico, oltre a dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il personale svolgerà la prestazione, nonché sulle relative misure di prevenzione e di emergenza che il Personale stesso dovrà adottare;

m) l'Ospedale provvederà inoltre, ove necessario ed in relazione allo specifico contesto, alla formazione ed addestramento (ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) in merito alle procedure specifiche per lo svolgimento delle attività, al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sviluppando le necessarie misure di collaborazione e cooperazione tra datori di lavoro ed il personale coinvolto ex art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

n) all'Ospedale competono gli obblighi della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (di seguito, DPI) in applicazione delle disposizioni *ratione temporis* applicabili, e sarà responsabile della formazione/addestramento specifico all'utilizzo degli stessi, ove necessario;

o) il personale inviato presso l'Ospedale dovrà:

- mantenere strettamente riservati e confidenziali tutti i dati, le informazioni e i documenti, ricevuti, consegnati e/o scambiati conservando tutte le Informazioni riservate con il massimo scrupolo e con tutte le cautele idonee a garantire il rispetto del presente impegno alla riservatezza;

- utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per le finalità del presente protocollo;

- non divulgare alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza o in possesso in ragione o in occasione dell'esecuzione dell'attività;

- restituire immediatamente, su richiesta dell'Ospedale, tutti i documenti eventualmente ricevuti in esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo;

- trattare le informazioni riservate nel pieno rispetto, *ratione temporis*: (a) del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., (b) del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii., (c) di ogni altra normativa applicabile in tema di dati personali e (d) dei provvedimenti e autorizzazioni emessi dalle competenti autorità di controllo;

- laddove obbligato, ai sensi di legge a comunicare informazioni riservate (a titolo esemplificativo, in base ad un provvedimento vincolante amministrativo o giudiziario, o in base a disposizioni inderogabili di legge o di regolamento) divulgarle in conformità alla legge e alle disposizioni *ratione temporis* applicabili;

p) le parti sottoscrittrici del presente Protocollo convengono che eventuali pregressi reciproci rapporti già instaurati in relazione allo stato di emergenza di cui al presente Protocollo dovranno intendersi regolati dal presente Protocollo e dagli Accordi Attuativi stipulati tra gli operatori privati accreditati e le Aziende del S.S.R.

4. Gli Erogatori privati accreditati datoriali dovranno impegnarsi a rimuovere espressamente, sia pur in via temporanea, ogni potenziale ragione di incompatibilità derivante dalla presenza, nei contratti di lavoro intrattenuti con il proprio personale, di clausole di c.d. "esclusività" nell'effettuazione della prestazione lavorativa.

### Art. 3

1. Le strutture private accreditate mettono a disposizione degli Ospedali, ove ve ne fosse necessità, previa richiesta del Dirigente Generale del D.P.S., alcuni p.l. accreditati e contrattualizzati, ciascuno secondo le proprie specialità e, ove presenti, i propri p.l. di T.I., Terapia Semintensiva e UTIC, come da tabella allegata ed inviata al Ministero della Salute, limitatamente al periodo legato all'emergenza e, comunque, non oltre giorni 60 (sessanta) dalla firma del presente Protocollo.

2. Le prestazioni effettuate dagli operatori, per conto dell'Ospedale pubblico, ove erogate oltre il budget annuale assegnato dalle AA.SS.PP. agli Erogatori, saranno oggetto di contratto aggiuntivo, in deroga alle disposizioni vigenti e a valere sul fondo per l'emergenza nazionale, di cui all'art. 44, co. 1 del D. Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018.

3. Al predetto fine, gli operatori si impegnano a:

- comunicare formalmente alla Regione la disponibilità di posti letto per specialità;
- limitare e/o rinviare, per quanto possibile e sulla scorta delle indicazioni cliniche, il ricovero, sia ordinario che in regime diurno, dei pazienti in lista di attesa programmata;

- rendere operative procedure concordate con gli Ospedali (Aziende ospedaliere e/o Presidi delle AA.SS.PP.), attraverso uno specifico Accordo attuativo, che consenta, nel rispetto della sicurezza del paziente e del presente Protocollo, il trasferimento, presso gli operatori, di pazienti già ricoverati presso le strutture pubbliche, non affetti da COVID-19, al fine di decongestionare gli stessi;

- regolamentare e contenere, al proprio interno, gli accessi dei visitatori/accompagnatori, in particolare nelle aree di degenza;

- predisporre percorsi “*ad hoc*” per i pazienti fragili (anziani, soggetti con comorbilità multiple, oncologici, immuno-compromessi, donne in gravidanza, assistiti in età pediatrica, etc.) prevedendo: riduzione del sovraffollamento nelle sale di attesa e nelle aree di stazionamento (corridoi, *front-office*, etc.) dei pazienti ambulatoriali, in regime di ricovero diurno, prevedendo misure quali lo scaglionamento degli accessi programmati;

- la predisposizione di adeguate misure di igiene, che garantiscano un’accurata pulizia/disinfezione/areazione degli ambienti, e preventive nei confronti dei pazienti/accompagnatori e dei professionisti sanitari (es. dispensatori di disinfettante/antisettico per le mani, guanti, mascherine, garantendone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione), secondo le indicazioni contenute nelle direttive ministeriali e regionali in merito.

4. Le parti convengono che reciproci rapporti instaurati in relazione allo stato di emergenza dovranno intendersi regolati dal presente Protocollo e dagli Accordi Attuativi, stipulati tra gli operatori e le Aziende, in coerenza con quanto contenuto nel medesimo Protocollo.

L.C.S.

Palermo,

Il Dirigente Generale del D.P.S.

(Ing. Mario La Rocca)

I legali rappresentanti  
delle associazioni di categoria

(Dott. Marco Ferlazzo n.q.)

(Avv. Salvatore Vecchio n.q.)

(Dott. Angelo Luca n.q.)

(Dott. Camillo Ricordi n.q.)